

**COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA**  
**Città Metropolitana di Milano**

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DEL  
CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E  
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO**

Approvato con  
Deliberazione di Consiglio Comunale N. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **INDICE**

**Art. 1 - Oggetto**

**Art. 2 – Principi e criteri**

**Art. 3 – Requisiti tecnici**

**Art. 4 – Convocazione**

**Art. 5 – Partecipazione alle sedute**

**Art. 6 – Accertamento del numero legale**

**Art. 7 –Svolgimento delle sedute**

**Art. 8 – Regolazione degli interventi**

**Art. 9 – Votazioni**

**Art. 10 – Votazioni a scrutinio segreto**

**Art. 11 – Verbali**

**Art. 12 – Sedute delle commissioni e capigruppo**

**Art. 13 – Protezione dei dati personali**

**Art. 14 – Norme finali**

**Art. 15 – Entrata in vigore**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie anche connesse ad eventi eccezionali e imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Sindaco, sentiti i Capigruppo.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari e alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo. Le riunioni della Giunta sono regolamentate con proprio atto.

### **Art. 2**

#### **Principi e criteri**

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
  - a. pubblicità: le sedute del Consiglio Comunale saranno pubblicate nei giorni successivi sul sito comunale [www.comune.pozzuolomartesana.mi.it](http://www.comune.pozzuolomartesana.mi.it)  
In ogni caso la registrazione del Consiglio Comunale deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
  - b. trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali. Fanno eccezione i casi di riunioni dettate da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
  - c. tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

### **Art. 3**

#### **Requisiti tecnici**

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
  - b. la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;

- c. la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d. la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e. la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
- f. la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- g. la garanzia della segretezza delle sedute, ove necessario, del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari;
- h. la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- i. la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

#### **Art.4**

##### **Convocazione**

1. Il Sindaco convoca le sedute del Consiglio secondo le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, specificandone la modalità di riunione (in presenza o video conferenza). Allo stesso modo è informato il Segretario comunale ed eventualmente il Vice Segretario.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più assessori esterni della Giunta comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. L'avviso di convocazione è inoltrato se del caso, ovvero se previsto dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.).

7. Con l'avviso di convocazione sono indicate le modalità di accesso alla relativa documentazione che è depositata presso l'ufficio di segreteria ovvero resa disponibile in formato digitale a ciascun consigliere.

#### **Art. 5**

##### ***Partecipazione alle sedute***

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
4. I consiglieri che manifestino difficoltà di partecipare in videoconferenza alle sedute degli organi collegiali di cui fanno parte per problemi di collegamento alla linea internet possono recarsi nella sede del Comune di Pozzuolo Martesana utilizzando strumentazione informatica di proprietà personale (telefoni cellulari o computer portatili muniti di telecamera) così da collegarsi in videoconferenza utilizzando la linea internet (wi-fi) comunale. Per usufruire di tale possibilità gli interessati dovranno comunicare la loro esigenza all'Ufficio Segreteria con congruo preavviso, ossia entro i due giorni lavorativi antecedenti la seduta, al fine di consentire all'ufficio di porre in atto l'organizzazione conseguente, di individuazione delle postazioni restando nei limiti consentiti dalle disposizioni di sicurezza al tempo vigenti e di sostenibilità della rete wi-fi.

#### **Art. 6**

##### ***Accertamento del numero legale***

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

#### **Art. 7**

##### ***Svolgimento delle sedute***

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente;

2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Sindaco secondo le prescrizioni del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
3. Lo stesso Sindaco assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
  - a. problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento (di uno o più consiglieri) all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Sindaco può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 15 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
  - b. il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
4. I consiglieri che manifestino difficoltà di partecipare in videoconferenza alle sedute degli organi collegiali di cui fanno parte per problemi di collegamento alla linea internet possono recarsi nella sede del Comune di Pozzuolo Martesana utilizzando strumentazione informatica di proprietà personale (telefoni cellulari o computer portatili muniti di telecamera) così da collegarsi in videoconferenza utilizzando la linea internet (wi-fi) comunale. Per usufruire di tale possibilità gli interessati dovranno comunicare la loro esigenza all'Ufficio Segreteria con congruo preavviso, ossia entro i due giorni lavorativi antecedenti la seduta, al fine di consentire all'ufficio di porre in atto l'organizzazione conseguente, di individuazione delle postazioni restando nei limiti consentiti dalle disposizioni di sicurezza al tempo vigenti e di sostenibilità della rete wi-fi.
5. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
6. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Sindaco si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta ed eventualmente porre in votazione il rinvio della trattazione ad altra seduta del Consiglio Comunale.
7. Spetta a chi presiede l'incontro comunicare l'avvio della registrazione audio/video, nei casi in cui è prevista.

**Art. 8**  
**Regolazione degli interventi**

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Sindaco invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri presenti sono tenuti ad attivare la propria videocamera, il microfono e l'audio.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

### **Art. 9** **Votazioni**

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Sindaco pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
  - a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
  - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
  - c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
  - d) Per alzata di mano. In questo caso il Sindaco proclama il risultato della votazione, in maniera tale che siano chiare le votazioni dei singoli consiglieri.
3. Il Sindaco, nel caso di cui al comma 2 lettera a), con l'assistenza del Segretario:
  - e) accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
  - f) aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
  - g) proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Sindaco. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Sindaco può:
  - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
  - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.

### **Art. 10** **Votazioni a scrutinio segreto**

1. Nelle sedute in videoconferenza non possono essere trattate proposte di deliberazione che

prevedono la votazione con scrutinio segreto, salvo che l'Ente non sia dotato di apposita piattaforma software ad hoc che soddisfi tutti i requisiti di sicurezza e segretezza.

#### **Art. 11**

##### **Verbali**

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
  - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
  - la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
  - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
  - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Sindaco, e l'esito della relativa votazione.

#### **Art. 12**

##### **Sedute delle commissioni e capigruppo**

1. Le convocazioni alle sedute delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Capigruppo possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.

#### **Art. 13**

##### **Protezione dei dati personali**

1. Le registrazioni audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

#### **Art. 14**

##### **Norme finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

#### **Art. 15**

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato (decimo giorno dall'inizio della pubblicazione).